

Newsletter n. 13 del 12 Giugno 2021

1. LEGGE N. 76/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 44/2021

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021, la **Legge 28 maggio 2021, n. 76** di conversione del **decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44**, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

La legge - **in vigore dal 1° giugno 2021** - contiene interventi eterogenei ma di assoluto rilievo:

- contenimento dell'epidemia,
- norme in materia di **vaccinazioni**,
- scudo penale per i sanitari;
- norme in tema di **giustizia** durante il periodo emergenza e fino al 31 luglio prossimo;
- semplificazione dei **concorsi pubblici**.

Tra le varie novità introdotte, segnaliamo le seguenti:

1) Scudo penale per medici e infermieri, per il periodo di emergenza Covid

Una rilevante novità introdotta in sede di conversione è la **limitazione della responsabilità penale del personale medico** per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali avvenute nel periodo dell'emergenza. (art. 3-bis).

Beneficiano di uno "scudo penale" i reati avvenuti nell'esercizio di una professione sanitaria che trovano causa nella situazione di emergenza. La punibilità avviene infatti solo in caso di **colpa grave del medico**.

La nuova norma precisa inoltre che tra i fattori che possono escludere la gravità della colpa, il giudice potrà considerare anche:

- la limitatezza delle **conoscenze scientifiche** al momento del fatto sulle patologie provocate dal virus e sulle terapie appropriate;
- la scarsità delle **risorse umane e materiali** concretamente disponibili in relazione al numero di casi da trattare;
- il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche del **personale non specializzato** impiegato durante l'emergenza.

2) Obbligo di vaccinazione del personale sanitario

Fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, è previsto l'**obbligo vaccinale per gli esercenti professione sanitaria** e per gli operatori di interesse sanitario (art. 1, L. 43/2006) che svolgono la propria prestazione:

- nelle strutture sanitarie,
- nelle strutture sociosanitarie,
- nelle strutture socioassistenziali,
- nelle farmacie e nelle parafarmacie,
- negli studi professionali (art. 4).

La vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e per l'esercizio della professione sanitaria. Può essere evitata solo in caso di accertato pericolo per la salute dovuto a particolari condizioni cliniche documentate (art. 4, comma 2).

La mancata vaccinazione comporta la **sospensione dalle mansioni** che implicano contatti interpersonali, con conseguenze in termini di retribuzione. (art. 4 comma 8).

3) Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

Prorogata la possibilità di stabilizzare i lavoratori socialmente utili assunti presso la Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 495, L. 160/2019), **fino al 31 luglio 2021** anche se in sovrannumero rispetto alla dotazione organica, al piano di fabbisogno di personale e ai vincoli di assunzione previsti (art. 8).

4) Assemblee degli Enti del Terzo settore

Il comma 4 dell'articolo 8, con una modifica al comma 8-bis dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, consente a tutti gli Enti del Terzo settore di disporre al pari degli altri enti del Libro primo del Codice civile, per l'anno 2021, di un arco temporale più ampio, nonché di una disciplina semplificata per il **ricorso a modalità telematiche**, in relazione allo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci. Per effetto della novella introdotta nel corso della conversione in legge del decreto legge 183 del 2020, tali norme sono applicabili alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021 (comma 7).

5) Concorsi pubblici: cade la preselezione per soli titoli prevista nella prima formulazione del decreto.

Nell'ottica di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'articolo 10, commi 1 e da 2 a 9, modificato dal Senato, introduce a regime una **nuova procedura semplificata, rapida e digitale per lo svolgimento dei concorsi pubblici** relativi al **reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni** - ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico -, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

Si consente altresì dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle **prove selettive in presenza** dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico.

La disposizione reca, inoltre, una procedura semplificata anche per le **assunzioni di personale a tempo determinato** autorizzate, nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, dalla normativa vigente per l'attuazione degli interventi di politica di coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 44/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

1.1. LEGGE N. 76/2021 - CONCORSI DEGLI ENTI LOCALI DOPO LA RIFORMA - Quaderno operativo dell'ANCI

L'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*», introduce **procedure semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici** per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione.

Le nuove disposizioni rispondono all'impellente necessità del riavvio immediato delle procedure concorsuali, superando, come chiesto dall'ANCI, le limitazioni imposte dalla normativa emergenziale a più riprese nell'ultimo anno, ma contemporaneamente introducono alcune rilevanti misure a regime, ispirate dall'esigenza di semplificare e velocizzare le procedure, anche grazie all'utilizzo delle modalità telematiche.

Con la legge di conversione del decreto (L. n. 76 del 28 maggio 2021) sono state apportati ulteriori miglioramenti alle misure acceleratorie dell'art. 10, in particolare per ciò che attiene la possibilità di prevedere, per i profili qualificati dalle amministrazioni in sede di bando ad elevata specializzazione tecnica, una **fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti** e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali.

Al fine di supportare i Comuni nell'attuazione della nuova disciplina normativa sopra richiamata e di accompagnarli in questa prima fase, l'ANCI ha predisposto un **Quaderno operativo** dal titolo "**La**

disciplina regolamentare per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate", che fornisce indicazioni utili per lo svolgimento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità.

Viene, dunque, proposto uno schema di Regolamento, corredato da specifiche Linee guida in caso di prove da remoto, e la consueta Modulistica, che consta di una Delibera di approvazione del Regolamento e di una Autodichiarazione di assenza di sintomatologia.

Il documento si sofferma innanzitutto sulle **norme applicabili agli enti locali** per poi esaminare il concorso vero e proprio che potrà essere sviluppato per esami, per titoli o per titoli ed esami. Per quest'ultima tipologia il bando potrà prevedere sia una fase di valutazione dei titoli per l'ammissione alla fase successiva (si deve trattare di titoli legalmente riconosciuti), sia una valutazione dei titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale. Solo in quest'ultimo caso può essere valutata anche l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.

Nella versione definitiva l'articolo 10 prevede per i profili qualificati nel bando **"a elevata specializzazione tecnica"** una valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite per l'ammissione a successive fasi concorsuali.

Per tutto questo va approvata una regolamentazione utilizzando anche la traccia fornita dall'ANCI, che si sofferma sull'elencazione dei titoli da ritenere validi fornendo anche un esempio per i punteggi da attribuire.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento predisposto dall'ANCI clicca qui.](#)

2. D.L. N. 77/2021 - IN VIGORE IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Governance del PNRR e snellimento delle procedure amministrative

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 21 del 28 maggio 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021, il **Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77**, recante **"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"**.

Il decreto-legge - **in vigore dal 1° giugno 2021** - è composto di 2 Parti e di 67 articoli:

- **PARTE I - Governance per PNRR**
 - Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (artt. 1-11)
 - Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt. 12-16)
- **PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa**
 - Titolo I - Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt. 17-37)
 - Titolo II - Transizione digitale (artt. 38-43)
 - Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44-46)
 - Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 47-56)
 - Titolo V - Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno (artt. 57-59)
 - Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 60-62)
 - Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 63-67).

Il decreto-legge affronta, in estrema sintesi, **due temi principali**:

- la **struttura di governo dei progetti del PNRR** (Parte Prima) e
- la **semplificazione in molti ambiti della pubblica amministrazione**, con un capitolo di particolare interesse dedicato alla **gestione degli Appalti pubblici** (Parte Seconda).

Il decreto prevede, inoltre, **interventi volti ad accelerare e snellire le procedure** e, allo stesso tempo a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori.

Un'attenzione particolare viene posta dal decreto al **superbonus 110%** e al **subappalto**.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 77/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge dal sito del Governo clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare un documento predisposto dall'ANCI Lombardia su una prima lettura del decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare una Nota di aggiornamento predisposta dal Confindustria clicca qui.](#)

Tra le tantissime novità introdotte dal provvedimento, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che brevemente illustriamo nei punti che seguono.

2.1. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Struttura della Governance del PNRR

Il D.L. n. 77/2021 definisce il quadro normativo finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** la cui responsabilità di indirizzo è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il decreto ha previsto l'istituzione di alcuni organi ognuno con specifici compiti e responsabilità per l'attuazione del piano, tra cui:

- la **Cabina di regia**;
- la **Segreteria tecnica** che supporta le attività della Cabina di regia;
- l'**Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione**, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano;
- il **Tavolo permanente** per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile.

Il **monitoraggio e la rendicontazione** del Piano sono affidati al **Servizio centrale per il PNRR**, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano.

Inoltre, presso il lo stesso Ministero dell'economia è istituito un **ufficio dirigenziale** presso la Ragioneria dello Stato con funzioni di *audit* del PNRR e di **monitoraggio anticorruzione**.

Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce *ex novo*) una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR.

In caso di **mancato rispetto** da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni **degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR**, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a **30 giorni** per provvedere.

In caso di **perdurante inerzia**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all'esecuzione ai progetti.

In caso di **dissenso, diniego o opposizione** proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica - se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni - propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Se il dissenso, il diniego o l'opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere **definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza**.

Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi **trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR.**

2.2. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Novità in materia ambientale - Previste semplificazioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Soprintendenza speciale per la gestione degli interventi che coinvolgono beni culturali

La **Parte seconda** del decreto (artt. 17 e seguenti) reca "**Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa**"

Della Parte seconda, il **Titolo I** è dedicato alla "**Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico**".

Fanno parte del Titolo I, i seguenti **cinque Capi**:

- Capo I - Valutazione di impatto ambientale di competenza statale (artt. 17 - 22);
- Capo II - Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (artt. 23 - 24);
- Capo III - Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale (artt. 25 - 27);
- Capo IV - Valutazione ambientale strategica (art. 28);
- Capo V - Disposizioni in materia paesaggistica (art. 29).

L'**articolo 19** disciplina il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e consultazione preventiva, per allineare la normativa italiana alle direttive europee.

Contestualmente vengono introdotte ulteriori semplificazioni per un procedimento che non è prettamente valutativo, ma finalizzato ad indicare la necessità o meno di avviare un'ulteriore fase di valutazione di impatto ambientale, in ragione della sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi.

Il procedimento per il rilascio della VIA deve concludersi **entro 130 giorni** dalla pubblicazione della documentazione prodotta con l'istanza di VIA, di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 152/2006.

Viene **ridotto da 45 a 30 giorni** il termine entro cui chiunque abbia interesse può presentare osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. Viene inoltre introdotta una fase nella quale l'autorità competente può chiedere chiarimenti e integrazioni al proponente.

Per quanto riguarda le procedure ambientali, viene creata una corsia preferenziale con una **Commissione ad hoc** per accelerare e semplificare la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti che rientrano nel PNRR, nonché per quelli attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) (art. 17).

Nella logica di facilitare la realizzazione delle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono previste **apposite semplificazioni anche per il procedimento di bonifica**, a tale interventi infatti è possibile applicare la procedura semplificata di cui all'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006.

Viene, inoltre, inserita nel procedimento ordinario per la **bonifica dei siti contaminati** (art. 242 D.Lgs. 152/2006) la possibilità di procedere con le c.d. "*bonifiche a stralcio*", qualora gli obiettivi individuati per il suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda. Tale previsione era prima riservata esclusivamente alle bonifiche relative ai Siti di interesse nazionale.

In particolare, per la realizzazione e l'attuazione dei progetti PNRR in termini di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico, il decreto:

- istituisce la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica e formata da 40 componenti, che svolgerà l'attività istruttoria in parallelo con quella consultiva gestita dalla competente direzione generale del Ministero per la Transizione ecologica. È da rilevare che il decreto prevede poteri sostitutivi affidati sulla base della L. n. 241/1990 in caso di inerzia della Commissione o del direttore generale del Ministero della transizione ecologica che firma il parere (art. 20, comma 2-quater);
- **ridefinisce, riducendoli, i tempi dell'intero procedimento** per la Valutazione di Impatto Ambientale (la durata massima della procedura sarà di 130 giorni);

- prevede una **Soprintendenza speciale**, istituita presso il Ministero della Cultura, per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR, che siano sottoposti a VIA statale (art. 29). La Soprintendenza speciale per il PNRR sarà un ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, **operativo fino al 31 dicembre 2026** e finalizzato ad assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di importanza strategica stabiliti dal PNRR.

L'**articolo 22** reca una serie di novelle all'art. 27 del Codice dell'ambiente, che disciplina (nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale) il **rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA)**, con la finalità principale di delimitare il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni tra quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e non a tutte le autorizzazioni (o atti di assenso comunque denominati) in materia ambientale.

L'**articolo 27** introduce, nel testo del Codice dell'ambiente, il nuovo articolo 3-septies che disciplina l'**interpello in materia ambientale**, vale a dire la presentazione al Ministero della Transizione Ecologica di istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.

L'**articolo 28** (al comma 1) modifica in più punti la disciplina del **procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS)** contenuta negli articoli 11-18 del Codice dell'ambiente. In particolare sono apportate modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio.

2.3. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Accelerazione delle procedure in materia di fonti rinnovabili e impianti eolici - Più spazio alla procedura abilitativa semplificata (PAS)

Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, il decreto, al Capo VI, **articoli dal 30 al 32**, detta norme che **semplificano le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili**, l'installazione di infrastrutture energetiche, **impianti di produzione e accumulo di energia elettrica** e, inoltre, la bonifica dei siti contaminati e il ripotenziamento (*repowering*) degli impianti esistenti.

Per accelerare le procedure viene esteso l'ambito di applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS), prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 che consente di iniziare i lavori decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e ad introdurre deroghe alla disciplina dei procedimenti di screening ambientale e di VIA per quei progetti localizzati su aree prive di vincoli paesaggistici e ambientali.

In particolare, l'**articolo 32** - recante "*Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili -Semplificazione delle procedure di repowering*" - ha l'obiettivo di promuovere una **semplificazione autorizzativa** per consentire il **rinnovamento di impianti eolici** che hanno visto uno sviluppo tecnologico molto importante negli ultimi anni, al fine di renderli più efficienti e sostenibili, sostituendo e, in alcuni casi, riducendo il numero di macchinari impiegati con nuove tecnologie oggi diventate più efficienti. Per le stesse motivazioni, la proposta prevede, inoltre, una semplificazione per le varianti delle autorizzazioni rilasciate per impianti non ancora costruiti.

Nell'ottica di un migliore e più efficiente sfruttamento delle potenzialità eoliche, di valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti e di minimizzazione dell'impatto delle installazioni sul territorio, si ritiene fondamentale introdurre regole più chiare e uniformi e semplificazioni autorizzative a favore delle seguenti iniziative:

- progetti già autorizzati, ma non ancora realizzati;
- progetti di Repowering/Integrale ricostruzione di impianti esistenti;
- progetti di Reblading su impianti esistenti.

In definitiva, la norma va nella direzione della necessaria semplificazione autorizzativa, estendendo l'istituto della procedura autorizzativa semplificata (c.d. PAS) a favore di interventi su impianti eolici - nelle tre tipologie di progetti sopra citate - che rispettano specifici criteri ambientali/progettuali.

2.4. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Novità in materia di Superbonus 110% - Abbattimento barriere architettoniche - Limiti di spesa per ONLUS, OdV e APS

Una delle misure di maggiore interesse su cui interviene l'**articolo 33 del D.L. n. 77/2021** – recante "*Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana*" - è l'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020, al quale vengono apportate le seguenti modificazioni:

- semplificate le procedure con consentire l'accesso al Superbonus in caso di lavori di efficientamento energetico degli edifici;
- estensione del Superbonus alle opere finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- per le opere di manutenzione straordinaria realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, il testo dispone che per la presentazione della CILA non è necessaria l'attestazione dello stato legittimo art. 9-bis, comma 1-bis del D.P.R. n. 380/2001;
- alla detrazione possono accedere anche ospizi, case di cura, caserme e ospedali.

La decadenza dal credito d'imposta è previsto anche nei casi in cui per gli interventi non è stata presentata la Cila e quando le opere non sono state eseguite conformemente alla stessa.

1) Per favorire l'efficientamento energetico degli edifici sono state **semplificate le procedure** per l'accesso all'agevolazione del superbonus 110%.

In particolare – a decorrere **dal 1° giugno 2021** - viene previsto che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% costituiscano manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** ad esclusione degli interventi che comportano demolizione e ricostruzione.

Nella CILA devono essere attestati gli **estremi del titolo abilitativo** che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del D.P.R. n. 380 del 2001.

La disposizione successiva stabilisce invece in quali casi interviene la **decadenza dal beneficio fiscale** di cui all'articolo 49 del D.P.R. n. 380 del 2001:

- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.

Con il nuovo comma 13-ter dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 si è cercato di risolvere il problema principale che fino a questo momento ha rallentato il ricorso al Superbonus, ossia l'accesso agli atti per verificare la conformità urbanistica-edilizia per quanto riguarda naturalmente le opere di manutenzione straordinaria.

In una relazione tenuta alle Commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera tenutasi il 9 giugno scorso è stato, inoltre, precisato che **non è più necessaria la produzione dell'attestazione dello stato legittimo**, prevista dall'art. 34-bis, comma 3 del Testo Unico sull'Edilizia 380/2001.

2) Superbonus anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Altro aspetto positivo è l'aver esteso l'agevolazione agli interventi volti alla **rimozione delle barriere architettoniche**.

Al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "*Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione*".

Con questa modifica **gli interventi** finalizzati ad **abbattere le barriere architettoniche**, anche se effettuati **in favore di persone che hanno superato i 65 anni di età**, rientrano nel **superbonus se trainati da almeno uno degli interventi principali** previsti dal comma 1 dell'art. 119, purché non già richiesti dal comma 2.

3) Altra novità apportata dal decreto Semplificazioni alla disciplina del superbonus riguarda i **limiti di spesa per ONLUS, OdV e APS** (art. 33, comma 1, lett. b).

Con l'intervento, viene aggiunto il comma 10-bis al comma 10 del citato art. 119 del D.L. n. 34/2020 al fine di rendere più equo il trattamento riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in ordine alle modalità applicative delle detrazioni previste.

In particolare, viene previsto che per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri che:

- svolgono attività di prestazione di **servizi socio-sanitari** e assistenziali,
- i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica,
- sono in possesso di immobili nelle **categorie catastali B/1** (collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme), **B/2** (ospedali e case di cura senza fine di lucro) e **D/4** (ospedali e case di cura con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (regolarmente registrato, in data certa anteriore al 1° giugno 2021),

il **limite di spesa ammesso alle detrazioni**, previsto per le singole unità immobiliari, deve essere **moltiplicato** per il rapporto tra la **superficie complessiva** dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la **superficie media** di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

2.5. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Promozione dell'economia circolare e contrasto al dissesto idrogeologico

Il Capo VIII, del Titolo I del D.L. n. 77/2021 (artt. 34 - 37) contiene **semplificazioni per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico**.

L'**articolo 34** modifica l'art. 184-ter del Codice dell'ambiente (modifica i commi 3 e 3-ter e abroga i commi 3-quater e 3-quinquies), semplificando la disciplina dell'istituto della **cessazione della qualifica di rifiuto** (*end of waste*). In particolare, viene previsto un preventivo **coinvolgimento dell'ISPRA o dell'ARPA competente**, che dovranno esprimere **parere obbligatorio e vincolante** ai fini del rilascio dell'autorizzazione e, contestualmente, viene superato l'attuale successivo e ulteriore coinvolgimento del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e l'eventuale adeguamento dell'autorizzazione rilasciata alle prescrizioni dello stesso Ministero.

Permane, tuttavia, un potere di controllo ex post campione in capo all'ISPRA e viene confermata la permanenza presso il MiTE del **Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate in materia di end of waste**.

L'**articolo 35** reca misure di **semplificazione per la promozione dell'economia circolare**, apportando una serie di modifiche e correttivi al D.Lgs n. 116/2020, che ha modificato la Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Infatti, anche se i rifiuti speciali assimilati agli urbani non esistono poiché assorbiti dagli urbani, molti articoli del Codice ambientale mantenevano gli "assimilati", ora soppressi.

Escono dal campo di applicazione dei rifiuti le **ceneri vulcaniche** riutilizzate nei cicli produttivi in sostituzione di materie prime, purchè con processi o metodi che non danneggino l'ambiente o ne mettano in pericolo la salute umana.

Al riguardo, si segnala:

1) La **sostituzione dell'attestazione di avvenuto smaltimento** per i rifiuti avviati a operazioni D13, D14, D15), con un'**attestazione di avvio al recupero o smaltimento**.

Il produttore o detentore del rifiuto che conferisce a un impianto intermedio che svolge solo operazioni di stoccaggio o riconfezionamento (D13, D14, D15) resta responsabile per detti rifiuti, nonostante la ricezione della quarta copia del formulario firmata dal destinatario, fintanto che il gestore dell'impianto intermedio non gli invia una dichiarazione con la quale attesta di aver conferito questi rifiuti ad ulteriore impianto per l'esecuzione di operazioni di smaltimento o recupero.

La misura va nella direzione di sopprimere l'attestazione di avvenuto smaltimento, al posto della quale viene introdotta un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento.

2) La **sostituzione dell'allegato D** sulla classificazione dei rifiuti, per allinearli alla nomenclatura UE. L'allegato D - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta viene sostituito dall'Allegato III al presente decreto (comma 1, lett. m)).

3) La previsione che gli interventi di **sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile** conforme ai requisiti di cui all'art 13 del D.M. 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale per l'aggiornamento delle autorizzazioni ambientali e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica all'autorità competente. Alternativamente, per gli impianti non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, la

sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile costituisce una modifica non sostanziale e richiede il solo aggiornamento dell'autorizzazione (commi 2 e 3).

L'**articolo 37** del introduce misure di semplificazione per la **riconversione dei siti industriali**, apportando una serie di modifiche al Titolo V, Parte Quarta del Codice dell'ambiente. In particolare, la norma modifica gli articoli 241, 242, 242-ter, 243, 245, 248 e 252

Tra le misure importanti introdotte, viene previsto l'istituto delle **bonifiche a stralcio** anche per le procedure ordinarie e vengono dimezzati i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque emunte per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

2.6. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Nuove misure per la diffusione comunicazioni digitali da parte delle Pubbliche Amministrazioni - Nuova disciplina per le ipotesi di irreperibilità del destinatario

L'**articolo 38** apporta modifiche all'articolo 26 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 - recante la disciplina della **piattaforma digitale con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese** - introducendo il **comma 5-bis** con il quale si prevede, per garantire un migliore utilizzo del sistema di notifica, anche per i destinatari già in possesso di un domicilio digitale che comunicano, al gestore della piattaforma, un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale, un **avviso di cortesia**, in modalità informatica, reso disponibile anche **tramite l'App IO** (comma 1, let. a).

Tale avviso è altresì introdotto, al comma 6, in aggiunta a quello spedito **a mezzo raccomandata**, nelle ipotesi in cui non sia possibile notificare l'atto al destinatario, titolare di un domicilio digitale, a causa della saturazione della casella di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (comma 1, lett. b).

Alla successiva **lettera c)** dello stesso comma 1, anche al fine di ridurre le spese di notificazione poste a carico dei destinatari, si prevede che la notifica, ai **destinatari privi di un domicilio digitale**, dell'**avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo**, avvenga **mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo della posta** ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Tale modalità di notifica, già contemplata dall'articolo 14 della citata legge n. 890 del 1982, può essere adottata **per gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati al contribuente** ovvero in tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la stessa lettera c), si precisa che il citato avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo deve essere **notificato in busta chiusa** per garantire la riservatezza del destinatario.

Si introduce, infine, una specifica disciplina per le ipotesi di **irreperibilità assoluta del destinatario** al momento della notifica con una delle modalità di cui all'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 76/2020 prevedendo, in particolare, che nel caso in cui all'indirizzo indicato non sia possibile recapitare l'avviso di ricevimento per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato l'avviso, l'addetto al recapito postale **svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile**.

Si chiarisce, inoltre, che l'operatore postale deve procedere alla **verbalizzazione degli accertamenti svolti** e del relativo esito con successiva comunicazione al gestore della piattaforma.

Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia al nuovo, diverso, indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione.

In assenza di un nuovo, diverso, indirizzo, il gestore della piattaforma deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. In tal caso, la notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma.

Infine, nell'eventuale ipotesi di mancata conoscenza effettiva della notifica da parte del destinatario per causa a lui non imputabile, si prevede la possibilità per lo stesso destinatario di essere rimesso in termini.

2.7. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Nuove modalità di elezione del domicilio digitale speciale

Il **secondo comma dell'articolo 38**, lettera a), **n. 1**), interviene sull'articolo 3-bis, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), attribuendo alle Linee guida ivi previste il compito di definire anche le **modalità di elezione del domicilio digitale speciale** di cui al comma 4-quinquies, così consentendo stabilmente al cittadino di eleggere un domicilio digitale per le comunicazioni della P.A. **in relazione a determinati atti, procedimenti o affari**.

Con la lettera a), **n. 2**), si modifica l'articolo 3-bis, comma 3-bis, del CAD, prevedendo che - allorché saranno introdotte modalità di comunicazione della P.A. esclusivamente digitali - sarà anche garantita al cittadino l'attribuzione di un domicilio digitale.

Tale intervento mira a rendere effettivo il diritto di tutti a usare gli strumenti del CAD per rapportarsi alla pubblica amministrazione in modo semplice, efficace ed economico, fatta salva la necessità, già prevista dal citato articolo 3-bis, comma 3-bis, del CAD, di individuare modalità alternative di comunicazione ai cittadini per superare il divario digitale.

La lettera a), **n. 3**), interviene sul comma 4-bis dell'articolo 3-bis recante disposizioni in materia di **comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale**, per la sua assenza o per il suo mancato funzionamento. In particolare, laddove sia necessario procedere alla produzione di una copia analogica di un documento informatico sottoscritto digitalmente, oltre alla possibilità di sottoscrivere tale copia con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, si consente l'**utilizzo del contrassegno a stampa** cui all'articolo 23, comma 2-bis.

La modifica di alla lettera a), **n. 4**), ha l'obiettivo di chiarire al cittadino, al momento della ricezione della copia analogica, che la stessa è stata estratta da un corrispondente documento nativo informatico disponibile presso l'amministrazione che lo ha predisposto.

La lettera a), **n. 5**), interviene sull'articolo 3-bis, comma 4-ter, del CAD con modifiche di coordinamento necessarie. In particolare, fatte salve le ipotesi in cui il documento della pubblica amministrazione rappresenti una certificazione da utilizzare nei rapporti tra privati, alle copie analogiche sottoscritte con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, si riconducono gli stessi effetti previsti dall'articolo 23, comma 2-bis, del CAD per le copie analogiche di documenti informatici a cui è apposto a stampa un contrassegno idoneo a sostituire la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale.

La lettera a), **n. 6**), **estende la possibilità di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari** rispetto all'attuale previsione normativa che consente di esercitare tale facoltà solo fino all'adozione delle Linee guida in materia e alla realizzazione dell'indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle imprese.

Con l'intervento proposto al comma 2, lettera b), si rende costante l'obbligo di AgID di aggiornare e trasferire in ANPR, a partire dal suo completamento, i domicilia digitali delle persone fisiche che sono contenuti nel menzionato indice attraverso cui è gestito l'intero ciclo di vita del domicilio. Tale previsione, pertanto, garantisce il progressivo allineamento delle due banche dati e, quindi, il tempestivo aggiornamento dell'ANPR.

Il **comma 2, lettera d**), infine, interviene sull'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD prevedendo che la trasmissione di un'istanza o di una dichiarazione, da parte di un cittadino tramite il proprio domicilio digitale, costituisce elezione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD per gli atti e le dichiarazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione.

2.8. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Istituito il Sistema di gestione delle Deleghe dell'Identità digitale - Introdotto lo SPID con delega digitale

L'**articolo 38, al comma 2, lettera c**), introduce nel CAD l'**articolo 64-ter** istituendo il **Sistema di Gestione delle Deleghe (SGD)** dell'identità digitale, affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (comma 1).

La previsione del **Sistema di gestione deleghe (SGD)** è una delle norme più interessanti della transizione digitale. Sistema che consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.

In pratica grazie a questo strumento, le persone che hanno meno confidenza con i sistemi informatici e lo SPID, come i più anziani, potranno conferire la delega a una persona di fiducia che in questo modo potrà agire per il titolare e avere accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

La norma risponde all'esigenza, prevista anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di prevedere un meccanismo con cui **consentire a chiunque di delegare l'accesso a servizi digitali e analogici**, con i limiti indicati nella stessa delega, ad un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, **con livello di sicurezza almeno significativo** (comma 2).

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD (*Pubbliche Amministrazioni, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico*) sono tenuti ad accreditarsi al Sistema di Gestione delle Deleghe (comma 4).

La delega digitale è ricondotta all'attributo qualificato "delega" con cui è rappresentata informaticamente la **volontà del delegante di conferire un potere di rappresentanza al delegato**, limitatamente ad uno o più servizi con eventuali ulteriori condizioni d'uso (es. validità temporale).

La **delega digitale** può essere creata mediante **due differenti canali**:

- quello **digitale**, con una delle modalità previste dall'articolo 65 del CAD e

- quello **fisico**, con l'acquisizione della **delega cartacea** presso lo sportello di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD presenti sul territorio (comma 2).

Il successivo **comma 3** chiarisce, inoltre, che a seguito dell'acquisizione della delega al Sistema di Gestione Deleghe, è generato un **attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato**, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida.

L'attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.

Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema di Gestione Deleghe e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale **si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.** regolando con apposita convenzione i relativi rapporti anche per ciò che concerne la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (**comma 5**).

La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD nel caso in cui la delega è acquisita per il tramite del canale fisico (**comma 6**).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le **caratteristiche tecniche**, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le **modalità di acquisizione della delega** e di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe, le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (**comma 7**).

2.9. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Dettate misure di semplificazione dell'ANPR - Rafforzato il ruolo della PDND - Certificati digitali senza bollo e diritti di segreteria per il solo anno 2021

1) La disposizione dettata al **comma 1 dell'articolo 39** (*Semplificazione di dati pubblici*), novellando in parte l'articolo 62 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), prevede **misure di semplificazione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)**, rivolte sia ai Comuni che ai cittadini e alle imprese.

In particolare, con la modifica proposta alla lettera a) si assicura l'integrazione dei registri di stato civile in ANPR e la loro fruizione da parte dei Comuni.

La **lettera b)** inserisce all'articolo 62 il comma 2-ter relativo all'integrazione delle liste elettorali comunali, con dati eventualmente suddivisi per sezione elettorale, in ANPR consentendo, tra l'altro, il **controllo immediato dell'elettorato attivo e passivo** in occasione delle elezioni o in tutti i casi in cui tale requisito è rilevante.

Con la **lettera c)** si introduce l'**esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti segreteria** per i **certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica**, a beneficio dei cittadini che, in tal modo, potranno ottenere gratuitamente un importante servizio on line.

L'esenzione dell'imposta di bollo è limitata al solo anno 2021.

La **lettera d)**, infine, sostituisce integralmente il comma 6-bis dell'articolo 62 del CAD, richiamato anche dai commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dell'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi, ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR venga garantito mediante l'adozione di più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2) Il comma 2, al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e le imprese, apporta significative modificazioni ad alcuni articoli del CAD, semplificando i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni e garantendo una reale interoperabilità, mediante **l'eliminazione degli accordi quadro** quale modalità di accesso e fruizione dei dati (lettera a), n. 1)).

Attribuisce, inoltre, la disciplina relativa alla fruizione del patrimonio informativo alle linee guida di AgID **rafforzando anche il ruolo della Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND)**, di cui all'articolo 50-ter del CAD, per favorire la conoscenza e l'utilizzo dei dati pubblici, per finalità istituzionali, da parte di tutti i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi.

I **commi 3, 4 e 5** contengono disposizioni di coordinamento e transitorie. In particolare, al fine di garantire il necessario coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 50 e 50-ter del CAD, si interviene sul D.P.R. n. 445/2000, sopprimendo la parte dell'articolo 43, comma 2, relativa all'obbligo di apposita autorizzazione per l'accesso agli archivi dell'amministrazione che detiene i dati oggetto di verifica.

2.10. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Semplificazioni delle procedure di segnalazione e autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica

L'intervento normativo proposto dall'articolo 40 (recante "*Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari*") è volto a **semplificare, contingentare e ridurre i termini complessivi attualmente previsti dalle procedure di segnalazione e autorizzazione** di cui agli **articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 259/2003** (Codice delle comunicazioni elettroniche per i procedimenti autorizzatori ivi previsti e necessari alla realizzazione di infrastrutture di reti e di impianti di comunicazioni elettroniche).

In particolare, l'intervento, nel suo complesso, intende chiarire che le suddette autorizzazioni sono **regolate da un procedimento unico e semplificato**, soggetto alla conferenza di servizi obbligatoria e con **termini dimezzati** allorché l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali.

Si chiarisce altresì che **vige il meccanismo di silenzio assenso** per l'acquisizione degli assensi nell'ambito della conferenza ad eccezione dei casi in cui è intervenuto un parere negativo dell'ARPA o un tempestivo dissenso, adeguatamente motivato, da parte di una delle amministrazioni titolari di interessi c.d. sensibili.

Si dimezzano altresì i termini finali di conclusione dei procedimenti, **portandoli da 180 a 90 giorni**.

Si inseriscono due previsioni speciali:

- una che prevede che **l'operatore dia notizia della presentazione dell'istanza**, a fini meramente conoscitivi, a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento (che potranno avere così contezza del *dies a quo* del procedimento a fini di conoscerne anche il termine finale);
- l'altra che prevede che **l'amministrazione procedente**, al formarsi del silenzio assenso, ne dia **immediata comunicazione all'operatore entro 7 giorni**, scaduti i quali l'operatore può procedere sulla base di una autocertificazione.

La modifica normativa - si legge nella Relazione illustrativa - risponde alla necessità di **dettare una disciplina semplificata e più rapida** per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire la copertura delle reti e dei servizi di comunicazione e connettività su tutto il territorio nazionale.

La copertura FTTH, fibra fino a casa, infatti, raggiunge poco meno del 34 per cento delle famiglie italiane. Il problema non riguarda solo l'infrastrutturazione, ma anche il tasso di adozione dei servizi dati di accesso a Internet: nel 2020 risultano esserci 10 milioni di famiglie italiane (il 39 per cento del totale) che non hanno attivato offerte di accesso ad Internet su rete fissa e oltre 5,5 milioni di famiglie (il 21 per

cento del totale) che usufruiscono di servizi Internet su rete fissa ma con velocità inferiore ai 30 megabit per secondo.

In totale, si tratta di circa **16 milioni di famiglie** (il 60 per cento del totale) **che non usufruiscono di servizi Internet su rete fissa o non hanno una connessione fissa a banda ultra larga.**

Pertanto, anche a fini di sviluppo e coesione sociale nonché di abbattimento dei divari digitali e degli ostacoli per il pieno sviluppo delle persone, delle imprese e dei saperi, al primo comma **si riducono da sei mesi a novanta giorni** i termini complessivi previsti dall'articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche per le decisioni delle autorità competenti alla gestione del suolo pubblico, sulle domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture per reti pubbliche o private ad operatori autorizzati.

Al secondo comma si interviene sulla **semplificazione dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici**, previsti all'articolo 87 del richiamato Codice.

Si prevede in proposito che l'istanza presentata **ha valenza di domanda unica** per tutti i profili e i soggetti comunque coinvolti nel procedimento.

Si prevede che l'amministrazione procedente convochi una conferenza di servizi decisoria, che deve assumere le proprie decisioni **entro il termine massimo perentorio di novanta giorni** e si prevede inoltre il termine massimo di 12 mesi, a pena di decadenza dall'autorizzazione, per la realizzazione delle attività autorizzate, anche a seguito di silenzio assenso.

Si chiarisce anche che, a fini di equilibrata tutela di tutti gli interessi sensibili e qualificati coinvolti, nelle ipotesi di motivato dissenso espresso nella conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico, queste ultime possono **ricorrere all'opposizione qualificata** prevista dall'articolo 14-quinquies della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, così garantendo il miglior bilanciamento e la migliore composizione di tutti i principi e valori costituzionali, mantenendo intatto il termine originariamente previsto.

Il **terzo comma** interviene sull'articolata disciplina del procedimento amministrativo previsto dall'attuale articolo 88 del Codice per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la realizzazione di opere civili o, comunque opere di scavo e occupazione di suolo pubblico.

Per tali procedimenti, si opera una semplificazione analoga a quella prevista per i procedimenti ex art. 87, con i dovuti aggiustamenti.

Il **comma 5**, infine, è relativo agli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del D.Lgs. n. 259/2003. Questi ultimi sono realizzati **previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale**, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché gli stessi interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di 32 sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.

Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.

2.11. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Rafforzata la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale

L'**articolo 41, al comma 1**, rafforza la disciplina sanzionatoria in caso di **violazione degli obblighi di transizione digitale** al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, anche in relazione agli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza (PNRR).

In particolare, nel D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) si **inserisce l'articolo 18-bis** rubricato "**Violazione degli obblighi di transizione digitale**".

Con il comma 1, si attribuiscono all'AgID **poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio** sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Linee guida e del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

Inoltre, per l'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio si riconoscono all'AgID **poteri di acquisizione di documenti e informazioni.**

La violazione dell'obbligo di messa a disposizione di documenti e informazioni è punita con una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.

Il **comma 2** chiarisce che l'AgID, in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, procede alla contestazione della violazione nei confronti del trasgressore assegnandogli un termine perentorio,

proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della sanzione, per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un termine perentorio per conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, ai competenti organismi indipendenti di valutazione e, in ogni caso, a ciascuna amministrazione per i rispettivi provvedimenti di competenza in materia disciplinare e di valutazione della performance.

Le **segnalazioni delle violazioni sono pubblicate su un'apposita area del sito internet istituzionale dell'AgID** (comma 3).

2.12. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Green Pass - Implementazione della piattaforma nazionale (PN-DGC) per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi Covid-19 - Sogei gestirà la piattaforma nazionale

La **certificazione verde COVID-19** (già **Digital Green Certificate - DGC**) è contemplata da una proposta di Regolamento Europeo del 17 marzo 2021 - la cui approvazione è prevista nel mese di giugno 2021 - come strumento flessibile, per favorire la libera circolazione fra gli Stati Membri, attraverso una costante rivalutazione del livello di rischio di diffusione del contagio, in relazione agli effetti dell'immunizzazione derivanti dalla vaccinazione e dall'accertata avvenuta guarigione, nonché in relazione agli esiti di un test (molecolare e/o antigenico) attendibile.

Per l'attuazione della suddetta proposta di Regolamento europeo, è necessario realizzare una **Piattaforma nazionale (PN-DGC) per l'emissione, la distribuzione e la validazione della certificazione verde COVID-19**, a livello centrale e in modo da garantire la prevista interoperabilità europea.

In definitiva, per **piattaforma nazionale digital green certificate** (Piattaforma nazionale - DGC) si intende il sistema informativo nazionale per l'emissione, il rilascio e la verifica di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

Al **primo comma dell'articolo 42** si specifica che la piattaforma in questione sarà realizzata, attraverso l'infrastruttura del **Sistema Tessera Sanitaria**, da **Sogei S.p.A.**, e gestita dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.

La previsione normativa - si legge nella relazione illustrativa - si rende necessaria e urgente, per garantire l'operatività dello strumento delle certificazioni COVID-19, anche in considerazione di quanto rilevato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde COVID-19 del 23 aprile 2021.

Al **comma 2 dello stesso articolo 42**, si prevede, inoltre, uno strumento di semplificazione per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stabilendo che le stesse saranno rese disponibili all'interessato, oltreché tramite l'**inserimento del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)** e mediante l'accesso - tramite autenticazione - al portale della piattaforma nazionale-DGC, anche **tramite il punto di accesso telematico** di cui all'articolo 64-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del D.L. n. 28/2020, convertito dalla L. n. 70/2020 (**Immuni**), con le modalità che dovranno essere individuate con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al **comma 3 dell'articolo 42** si dispone una misura fondamentale per evitare che la richiesta delle certificazioni si concretizzi in una discriminazione per le persone che non dispongono dell'identità digitale (SPID e/o CIE). Si stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma nazionale i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un **codice univoco** che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla stessa piattaforma.

A tali fini, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avverrà:

- a) **per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria**, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto legge n. 52 del 2021, e,
- b) **per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini** di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257, per coloro ai quali

verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **comma 4** autorizza, infine, la spesa per l'invio dei messaggi di telefonia mobile con i quali si recapiteranno i codici di cui sopra (autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro).

2.13. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Novità in materia di Subappalti

L'**articolo 49** (rubricato "*Modifiche alla disciplina del subappalto*") apporta modifiche all'articolo 105 del D.Lgs. n. 20/2016 (Codice dei contratti pubblici) in materia di subappalto al fine di risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/2273.

Oggi ci troviamo di fronte alla novità dell'articolo 49 che introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra **modifiche di immediata vigenza** e **modifiche con efficacia differita** a decorrere dal 1° novembre 2021.

Al **comma 1**, lettera a), si stabilisce che, **fino al 31 ottobre 2021**, in **deroga** alle norme in vigore che prevedono un limite del 30% (art. 105, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016), il subappalto non può superare la **quota del 50% dell'importo complessivo** del contratto di lavori, servizi o forniture.

Di conseguenza viene abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2019, convertito dalla L. n. 55/2019 (c.d. "*Sblocca-cantieri*") che prevede l'innalzamento del limite del subappalto dal 30 al 40 per cento fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre, alla lettera b), al punto 1) si provvede a modificare il comma 1 del citato articolo 105 al fine di stabilire che, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) (modifiche ammesse del contratto), il **contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto**, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Si chiarisce comunque che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni previste dall'articolo.

Infine, al punto 2), si modifica il comma 14 disponendo che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve **garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto** e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Al **comma 2** si prevedono delle ulteriori modifiche al citato articolo 105 che entrano **in vigore a partire dal 1° novembre 2021**.

In particolare, da tale data, viene **rimosso ogni limite quantitativo** al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

Il contraente principale e il subappaltatore sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante.

Sintetizzando: **fino al 31 ottobre 2021**, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; **dal 1° novembre 2021**, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario.

Il **comma 3** detta disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine di **assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** e di disporre l'adozione da parte delle stesse amministrazioni del documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera e del regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa.

Il **comma 4** autorizza infine la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e provvede alla copertura dei relativi oneri.

Le slide del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Nuove misure sugli appalti e i subappalti, procedure più snelle per la realizzazione delle opere, sicurezza nel lavoro, occupazione di donne e giovani. Queste le principali misure, che riguardano il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), contenute nel decreto-legge n. 77/2021 su "Governance del PNRR e Semplificazioni".

Interventi che modificheranno e riformeranno i processi per consentire all'Italia di ripartire verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo, che guardi al benessere delle persone e alla competitività delle imprese senza danneggiare l'ambiente.

LINK:

[Per consultare le slide predisposte dal Ministero clicca qui.](#)

2.14. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Modifiche alla L. n. 241 del 1990 - Semplificazioni in materia di procedimento amministrativo - Prorogato il termine di ricorso alla Conferenza dei servizi semplificata

1) Il Titolo VI, gli **articoli dal 61 al 63**, apportano **modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241**, finalizzate a semplificare il procedimento soprattutto attraverso:

- il **rafforzamento dei poteri sostitutivi per la conclusione dei procedimenti** con la previsione anche di un'unità organizzativa e l'esercizio d'ufficio (in precedenza solo su richiesta dell'interessato) del potere sostitutivo;
- l'attestazione della **formazione del silenzio su richiesta dell'interessato** e, se entro 10 giorni l'amministrazione non risponde, la possibilità di sostituire l'attestazione con una dichiarazione da parte del privato;
- **riduzione da 18 mesi a 12 mesi** del termine del potere di annullamento degli atti da parte della pubblica amministrazione.

In particolare, l'**articolo 61**, apporta modifiche alla disciplina del **potere sostitutivo** intervenendo sull'articolo 2.

Con la modifica ai commi 9-bis e 9-ter viene ora previsto che l'organo di governo debba individuare un soggetto, tra le figure apicali dell'amministrazione o di unità organizzativa, a cui attribuire il potere sostitutivo in caso d'inerzia.

Soggetto che, una volta decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, avrà il compito di esercitare il potere sostitutivo e concluderlo entro un termine pari alla metà di quello previsto in origine, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

L'**articolo 62**, apporta modifiche alla disciplina del **silenzio assenso**, inserendo, all'articolo 2, il seguente comma 2-bis:

*"2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, **su richiesta del privato**, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."*

Il silenzio assenso **viene così rafforzato** attraverso il rilascio, su richiesta del privato e in modalità telematica, di un'**attestazione che deve dichiarare l'avvenuto decorso dei termini del procedimento e l'intervenuto accoglimento della domanda**. Trascorsi dieci giorni dalla richiesta, se l'attestazione non viene rilasciata, può essere sostituita da una dichiarazione del privato.

L'**articolo 63**, apporta modifiche al comma 1 dell'art. 21-nonies in materia di annullamento d'ufficio.

Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque **non superiore a "dodici" mesi** (in precedenza "diciotto") dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

2) Vogliamo infine ricordare che all'**articolo 51, comma 1, lett. g)** - con una modifica all'art. 13, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, recante "*Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi*" - viene disposta la proroga dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2023** del ricorso alla Conferenza dei servizi semplificata ("accelerata").

Pertanto, **fino al 30 giugno 2023**, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della **conferenza semplificata** di cui all'articolo 14-bis della medesima legge.

L'istituto della conferenza di servizi, introdotto dalla legge n. 241/1990, rappresenta un modello procedimentale basato sul coordinamento e sulla semplificazione dell'azione amministrativa di maggior rilievo e può essere considerato il meccanismo decisionale per il coordinamento e bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti.

La normativa di riferimento è stata oggetto, nel corso del tempo, di numerose e sostanziali modifiche, soprattutto ad opera del decreto legislativo n. 127/2016, in attuazione della legge delega n. 124/2015, che ha profondamente modificato la procedura.

Con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 127/2016 la **conferenza di servizi decisoria si svolge di norma in forma semplificata e in modalità "asincrona", ossia senza riunione**, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.

Il relativo procedimento è delineato dal nuovo articolo 14-bis, della L. 241/1990.

In alternativa all'indizione della conferenza di servizi in modalità semplificata, la stessa può svolgersi con la **modalità simultanea e sincrona** (articolo 14-ter).

2.15. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - ENTI TERZO SETTORE - Proroga di un anno del termine per l'adeguamento degli statuti con le modalità semplificate - Escluse le imprese sociali

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) - iscritte nei rispettivi registri e costituite prima del 3 agosto 2017 - **avranno tempo fino al 31 maggio 2022** per modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore.

Lo prevede l'**articolo 66, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77** (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), che ha, per l'ennesima volta (la quinta), modificato il comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, prolungando addirittura di un anno il termine per l'adeguamento degli statuti, in precedenza fissato al 31 maggio 2021.

Da tener presente che questa volta la proroga del termine riguarderà solo le ONLUS, le Organizzazioni di volontariato (OdV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Associazioni e società sportive dilettantistiche, **e non anche delle imprese sociali** (il cui termine è pertanto scaduto il 31 marzo 2021).

Questa ennesima proroga non dovrebbe in alcun caso incidere sulle tempistiche legate all'operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). Con essa infatti viene semplicemente concesso più tempo alle organizzazioni di Terzo Settore di adeguare i propri statuti con le maggioranze ordinarie e questo potrà avvenire anche in concomitanza dell'operatività del RUNTS.

2.16. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - CAMPO DELLA RICERCA - Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca - Istituzione del CNVR in sostituzione del CNGR

L'**articolo 64**, rubricato "*Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca*", al comma 2, sostituendo l'articolo 21 della L. n. 240 del 2010, prevede la **istituzione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR)**, in sostituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR).

La disposizione - come si legge nella Relazione illustrativa - intende dare attuazione ad una delle linee di azione della Riforma 1.1. del M4C2 - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del PNRR.

Essa muove, infatti, dalla necessità di **semplificare e rafforzare i processi connessi alla valutazione ed al monitoraggio dei progetti di ricerca**: misura resa ora particolarmente urgente

ed ineludibile in considerazione della volontà, contenuta nella parte del PNRR di competenza del Ministero dell'Università e della ricerca, di improntare l'azione di scelta dei progetti finanziati con le nuove risorse europee ai più trasparenti ed oggettivi meccanismi dei bandi competitivi.

Si prende atto, pertanto, della attuale insufficienza dei meccanismi a disposizione del Ministero per adempiere a tale compito e **disegna un nuovo meccanismo improntato sul rinnovato ruolo del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR)** - di cui si amplia la composizione e si rafforzano le competenze - e sulla edificazione di uno strumento di avvalimento di tale comitato sulle strutture del Ministero, che vengono a tale scopo corrispondentemente rafforzate.

Conseguentemente si provvede ad eliminare dalle competenze della istituenda Agenzia Nazionale della Ricerca i compiti relativi alla valutazione dei progetti di ricerca, che, nelle more della istituzione dell'Agenzia, stante l'urgenza impressa dal PNRR, non possono non essere esercitati che dal Ministero.

LINK:

[Per consultare il testo del PNRR clicca qui.](#)

3. D.L. N. 79/2021 - Assegno temporaneo per i figli minori

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 22 del 4 giugno 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 8 giugno 2021, il **Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79**, recante **"Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori"**.

Nelle more dell'attuazione della legge di delega relativa all'assegno unico familiare, il decreto-legge introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità. Al contempo, si potenziano i vigenti assegni per il nucleo familiare.

Il testo, tra l'altro, introduce, **a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, un assegno temporaneo ("assegno ponte") destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

L'assegno "ponte" spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Per accedere all'assegno "ponte", il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un **ISEE inferiore a 50.000 euro annui** e il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 79/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge dal sito del Governo clicca qui.](#)

4. D.L. N. 80/2021 - Nuove assunzioni nella P.A. per l'attuazione del PNRR

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 22 del 4 giugno 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021, il **Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80**, recante **"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"**.

Il decreto segue quelli già approvati, relativi alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla semplificazione, e costituisce così il terzo pilastro dell'assetto normativo che consentirà la piena attuazione del Piano.

Le norme introdotte definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari e pongono le premesse normative per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal PNRR: la pubblica amministrazione e la giustizia.

Il suddetto decreto prevede che «al di fuori delle **assunzioni** di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il **reclutamento di personale** specificamente destinato a realizzare i **progetti** di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto».

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 80/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge dal sito del Governo clicca qui.](#)

5. PIU' IMPRESA - IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA - Pubblicato il decreto attuativo

1) ISMEA - attraverso il bando **Più Impresa - Imprenditoria giovanile in Agricoltura** - concede mutui agevolati e contributi a fondo perduto per sostenere su tutto il territorio nazionale il ricambio generazionale (subentro) e lo sviluppo (ampliamento) delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.

Sono destinatari dell'agevolazione micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, **composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti e attive nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli** in tutto il territorio nazionale.

A tale proposito è attivo il nuovo portale "**Più Impresa**", dedicato all'imprenditoria giovanile, con **l'estensione sull'intero territorio nazionale, del contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.**

La misura è dedicata ai giovani che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni e intendono migliorare la competitività della loro impresa. Al contributo resta abbinato il mutuo a tasso zero di importo fino al **60 per cento dell'investimento.**

2) A tale proposito, si rammenta che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021, il **decreto 20 aprile 2021** con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali detta **misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile in agricoltura.**

Il decreto, emanato in attuazione dell'articolo 43-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che in tutto il territorio nazionale, in alternativa ai mutui agevolati, possa essere concesso un **contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile** nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 20 aprile 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

6. ARTIGIANI E COMMERCianti - SOCI DI SRL - Reddito imponibile ai fini previdenziali - L'INPS recepisce l'orientamento della Cassazione

Con la **circolare n. 102 del 12 giugno 2003**, al paragrafo 2, l'INPS ha, in passato, fornito indicazioni in merito alla **base imponibile per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata (S.r.l.)**, iscritti in quanto tali alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

È stato, in particolare, precisato che la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha

riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci. Detta base imponibile rileva non oltre il limite del massimale contributivo.

Nella medesima circolare, inoltre, è stato evidenziato che, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della S.r.l., la stessa costituiva la base imponibile anche nei casi in cui il titolo all'iscrizione alle Gestioni derivasse dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992.

Con la nuova **circolare n. 84 del 10 giugno 2021**, l'INPS recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota del 16 luglio 2020, Prot. n. 7476, ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui **devono essere esclusi** dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali **derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa**.

In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra **redditi di impresa** (di cui all'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e **redditi di capitale** (di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986), le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale.

Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 84/2021 clicca qui.](#)

7. TERZO SETTORE - Orientamenti del Notariato di Milano sull'indicazione nello statuto delle attività esercitate da parte delle imprese sociali e delle fondazioni

PREMESSA. Il problema se gli enti abbiano la facoltà di inserire tutte le attività indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) o se debbano limitarsi ad indicare solo quelle ritenute più congrue rispetto agli scopi statutari e al campo di azione degli enti, è stato sollevato dalla Regione Abruzzo.

Al quesito, il Ministero del Lavoro ha risposto **con nota ministeriale n. 3650 del 12 Aprile 2019**, chiarendo le modalità secondo le quali gli enti del Terzo settore devono indicare nello statuto le attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS e precisando che *"l'individuazione di una o più attività d'interesse generale non potrà esplicarsi nell'inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l'oggetto sociale"*.

Rispetto al Codice civile, che inserisce tra gli elementi dell'atto costitutivo di associazioni e fondazioni *"l'indicazione dello scopo"*, appare evidente - si legge nello Studio notarile n. 104-2020/I - come l'obbligo di specificare **"l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale"** induca a riconoscere la sussistenza, nel nuovo sistema, di un **principio di determinatezza dell'attività**, analogo a quello tipico del diritto societario, tale da **escludere la possibilità dell'inserimento pedissequo nello statuto di un elenco di tutte le attività previste dall'art. 5 CTS**. Ciò, infatti, renderebbe indefinito l'oggetto, eludendo le esigenze di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi e degli stessi associati (nonché, forse, della pubblica amministrazione, in relazione ai regimi di favore riservati agli ETS).

Per quanto riguarda la **disciplina degli adeguamenti degli statuti** vogliamo ricordare anche la **circolare n. 20 del 27 dicembre 2018**, emanata dal Ministero del Lavoro dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 105/2018 con il quale sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 117/2017, recante il codice del Terzo settore e in particolare all'articolo 101, comma 2 dello stesso Codice.

MASSIME. Tre sono le massime che la Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano ha recentemente dedicato al problema dell'indicazione negli statuti delle **attività esercitate da parte degli Enti del Terzo settore** e, in particolare, dalle **imprese sociali** e dalle **Fondazioni**.

Si tratta della:

- **Massima n. 6** - Indicazione nello statuto delle attività esercitate dall'Ente;

- **Massima n. 7** - Indicazione nello statuto dell'oggetto dalle imprese sociali e
- **Massima n. 8** - Adeguamento al CTS dell'attività statutaria di una fondazione.

Nella **Massima n. 6**, il Notariato di Milano sostiene che **"Non è necessario che l'atto costitutivo (e/o lo statuto) di un ETS riporti l'esatta e letterale menzione delle attività** così come esse sono descritte all'**art. 5 del CTS**, potendo la formula lessicale scelta nella redazione dello "oggetto sociale" discostarsi da quella legislativa, **purché sia ad essa concettualmente riconducibile**. Inoltre, giacché nessun limite pone il CTS al riguardo, l'ente può scegliere di indicare nel suo atto costitutivo (e/o nello statuto) solo alcune delle attività elencate all'interno di una delle lettere nelle quali si divide l'art. 5 CTS o indicare congiuntamente attività descritte all'interno di lettere diverse".
Dunque, la formula lessicale da utilizzare nella redazione dell'oggetto sociale può anche discostarsi da quella legislativa, **a patto che possa essere concettualmente ad essa riconducibile**.

Nella **Massima n. 7** viene riproposto, **per le imprese sociali**, quanto già indicato nella precedente massima n. 6 per gli altri Enti del Terzo Settore. Secondo il notariato di Milano, considerato che l'**art. 2 del D. Lgs 112/17** prevede per le Imprese Sociali una disciplina analoga a quella dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, in tema di Enti del Terzo Settore, non è necessario che l'atto costitutivo e/o lo statuto di un'impresa sociale riporti **l'esatta e letterale menzione delle attività così come esse sono descritte nell'elenco tassativo contenuto nel comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112**, potendo la formula lessicale scelta nella redazione dell'oggetto sociale discostarsi da quella legislativa, **purché sia ad essa concettualmente riconducibile**.
Inoltre, giacché nessun limite pone al riguardo il citato D.Lgs., l'atto costitutivo e lo statuto **possono contenere solo alcune delle attività elencate** all'interno di una delle lettere nelle quali si divide l'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 o indicare congiuntamente attività descritte all'interno di lettere diverse.

Nella **Massima n. 8**, in merito all'**adeguamento al CTS dell'attività statutaria di una fondazione**, il Notariato sostiene che "La delibera con cui una Fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, adegua lo statuto all'art. 5 CTS, mediante l'individuazione delle attività di interesse generale esercitate dall'ente in coerenza con il suo scopo, **costituisce condizione per l'iscrizione al RUNTS**".
Per le fondazioni che intendono iscriversi al RUNTS la modifica statutaria di adeguamento alle attività indicate dal Codice del Terzo settore non costituisce cambiamento dello scopo fondativo e, pertanto, **spetta al Notaio la relativa verifica di conformità**.
Secondo il Notariato, la modifica statutaria necessaria a conformare l'attività svolta dalle Fondazioni già iscritte nel registro delle persone giuridiche al CTS, non sconta il vaglio dell'Autorità governativa, ma potrà essere **esclusivamente soggetta al sindacato omologatorio del Notaio rogante**.
Tale soluzione è coerente anche con l'art. 17 del D.M. 15 settembre 2020, attuativo del RUNTS, trattandosi di delibera necessaria per l'ottenimento della qualifica di ETS, on conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del CTS.
In conclusione, la delibera con cui l'organo competente modifica lo statuto di una fondazione per adeguare l'attività a quelle di interesse generale indicate dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS), mantenendo ferma la coerenza di queste attività con lo scopo indicato dal fondatore, è un **normale adeguamento statutario**, richiesto per l'iscrizione al RUNTS, **soggetto esclusivamente al controllo notarile** (art. 22, CTS).

LINK:

[Per consultare il testo delle tre massime citate clicca qui.](#)

8. ENTI DEL TERZO SETTORE - Organo legittimato a nominare il presidente - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) prevede che gli statuti delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore definiscano, tra l'altro, le regole per l'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente.

Il principio di democraticità, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge n. 106/2016, viene salvaguardato in tutti i casi in cui lo statuto fa discendere la scelta del presidente **da una manifestazione della volontà assembleare**, sia **diretta** (direttamente dall'assemblea) che **indiretta** (da un organo comunque eletto dall'assemblea).

Tuttavia, è da ritenere lesiva del necessario primato assembleare, ogni previsione statutaria che, lungi dal configurare un concorso di tutti gli associati alla nomina del presidente dell'associazione, mediante gli istituti di democrazia diretta o indiretta, riservi, al contrario, quest'ultima, ad esempio, ad una parte degli associati, ad un soggetto esterno o la affidi ad un'estrazione a sorte.

E' questo il chiarimento che giunge dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con **nota del 7 giugno 2021. Prot. 0007551**, emanata in risposta a precisi quesiti posti da una Regione che ha chiesto chiarimenti in merito all'organo legittimato a nominare il Presidente all'interno degli Enti del Terzo Settore.

Il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), all'**articolo 21**, prevede che gli statuti delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore devono definire, tra l'altro, le regole per l'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, mentre all'**articolo 25, al comma 1, lett. a)**, prevede che spetta all'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la "*nomina e revoca i componenti degli organi sociali*".

Tali principi, accanto al principio della **libertà organizzativa delle associazioni** sancito dall'art. 18 della Costituzione, devono essere letti - osserva il Ministero - in stretta connessione con il principio di democraticità, al quale, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge n. 106/2016, devono essere ispirate le regole di organizzazione, amministrazione e controllo degli ETS.

Sulla base dell'interrelazione degli evocati principi, l'articolo 25, comma 1, lettera a) del Codice postula la necessità che **la nomina degli organi sociali trovi la sua fonte nella volontà dell'organo assembleare**. Tale volontà - scrive il Ministero nella citata nota - potrà essere declinata nello statuto sia nelle forme dell'**elezione diretta** del presidente da parte dell'assemblea, sia nelle forme dell'**elezione indiretta** da parte di un organo comunque eletto dall'assemblea (come nel caso del presidente la cui individuazione viene attribuita all'organo di amministrazione, che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare).

In tale prospettiva il principio di democraticità viene salvaguardato in tutti i casi in cui lo statuto fa discendere la scelta del presidente da una manifestazione della volontà assembleare, diretta o indiretta.

Per altro verso - conclude il Ministero - deve ritenersi contraria al dettato dell'articolo 25, comma 1, lettera a) del Codice, in quanto lesiva del necessario primato assembleare, ogni previsione statutaria che, lungi dal configurare un concorso di tutti gli associati alla nomina del presidente dell'associazione, mediante gli istituti di democrazia diretta o indiretta di cui si è detto, riservi, al contrario, quest'ultima, ad esempio, ad una parte degli associati, ad un soggetto esterno o la affidi ad un'estrazione a sorte.

Altra questione affrontata è quella riguardante la **nomina dell'organo di controllo nelle Fondazioni del Terzo settore**: ci si chiede se in assenza di un organo assembleare, l'organo di amministrazione sia o meno legittimato a nominare l'organo di controllo.

Fatta salva l'ipotesi dell'esistenza di un organo assembleare o di indirizzo la cui costituzione sia espressamente prevista in sede statutaria e al quale lo statuto demandi tale compito, bisogna osservare che il Codice, all'articolo 30, comma 1 - considerata la peculiarità della fondazione come istituto giuridico e la difficoltà di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili situazioni senza rischiare di ledere la volontà del fondatore - si limita a prevedere la nomina dell'organo, **senza individuare il soggetto cui essa spetti** (soggetto che non è necessariamente un altro organo del medesimo ente, potendo essere anche un soggetto esterno).

Peraltro, l'organo di controllo, a prescindere dalle modalità di nomina, è **titolare di una propria responsabilità** (art. 28, CTS, art. 2407 C.C.) nei confronti, oltre che dell'ente, dei soggetti terzi e dei fondatori.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 7551/2021 clicca qui.](#)

9. CERTIFICAZIONI VERDI - Parere favorevole del Garante Privacy con adeguate garanzie - Disposto il blocco provvisorio per l'App IO

Il Garante per la protezione dei dati personali, con due distinti provvedimenti del 9 giugno 2021 ha dato **parere favorevole** sullo schema di decreto attuativo, che attiva la Piattaforma nazionale-DGC per il rilascio del green pass, prevedendo adeguate garanzie per l'utilizzo delle certificazioni verdi e al contempo, ha chiesto a PagoPA, società pubblica che gestisce l'App IO, **di bloccare provvisoriamente alcuni trattamenti di dati effettuati con quest'App** che prevedono - tramite un tracker - l'interazione con i servizi di Google e Mixpanel.

1) Il Garante per la protezione dei dati personali, all'esito di lunghe e proficue interlocuzioni con il Ministero della salute, ha dato **parere favorevole** sullo schema di decreto attuativo, che attiva la Piattaforma nazionale-DGC per il rilascio del green pass, prevedendo adeguate garanzie per l'utilizzo delle certificazioni verdi.

Il green pass, introdotto dal decreto "Riaperture" per consentire gli spostamenti tra Regioni e l'accesso a eventi pubblici e sportivi, è ora previsto, nelle zone gialle, anche per partecipare alle feste in occasione di cerimonie civili e religiose.

L'Autorità, che ha già avvertito il Governo sulle criticità dell'attuale versione del decreto "Riaperture", ricorda la necessità di **individuare con chiarezza**, in sede di conversione in legge del decreto, **i casi in cui può essere chiesto all'interessato di esibire la certificazione verde per accedere a luoghi o locali**.

Proprio l'attuale indeterminatezza delle circostanze in cui è richiesta l'esibizione del green pass ha favorito l'adozione, da parte di alcune Regioni e Province autonome, di ordinanze che ne hanno imposto l'uso anche per scopi ulteriori rispetto a quelli previsti nel decreto riaperture e nei confronti delle quali il Garante è già intervenuto.

L'Autorità sottolinea, inoltre, che anche il Regolamento europeo sul green pass, attualmente in fase di adozione, prevede che lo stesso possa essere utilizzato dagli Stati membri per finalità ulteriori, rispetto agli spostamenti all'interno dell'Ue, **ma solo se ciò è espressamente previsto e regolato da una norma nazionale**.

L'Autorità - pur valutando positivamente, nel complesso, lo schema di D.P.C.M. che recepisce gran parte delle indicazioni fornite del Garante nel corso delle interlocuzioni con il Ministero della Salute - rileva alcuni profili sui quali ritiene necessario un intervento di modifica.

2) Nella stessa riunione del Collegio, **con distinto provvedimento**, l'Autorità, in relazione a criticità di ordine generale sul funzionamento dell'App IO, ha ordinato in via d'urgenza alla società PagoPA di **bloccare provvisoriamente alcuni trattamenti di dati effettuati mediante la predetta App** che prevedono - tramite un tracker - l'interazione con i servizi di Google e Mixpanel, e che comportano quindi un **trasferimento verso Paesi terzi** (es. Usa, India, Australia) **di dati particolarmente delicati** (es. transazioni cashback, strumenti di pagamento, bonus vacanze), effettuato senza che gli utenti ne siano stati adeguatamente informati e abbiano espresso il loro consenso.

Profili sui quali l'Autorità aveva già richiamato l'attenzione con diversi provvedimenti del 2020 fornendo peraltro indicazioni per rendere conforme l'uso dell'App alla normativa sulla privacy.

3) Con successivo **comunicato stampa del 11 giugno 2021**, in merito ai profili critici sollevati dal Garante Privacy sull'App IO, la stessa Autorità, nel ribadire tutte le motivazioni del suo provvedimento, ha ritenuto opportuno - ai fini di una piena valutazione di quanto in esso affermato e stante la complessità della materia - **rendere nota la relazione tecnica che ha accompagnato il provvedimento sull'App IO trasmesso il 9 giugno a PagoPa Spa**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del 9 giugno 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Garante Privacy clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento nei confronti di pagoPA sul funzionamento dell'App IO clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della relazione tecnica clicca qui.](#)

10. EUROPEAN DIGITAL IDENTITY - La proposta della Commissione europea per una identità digitale affidabile e sicura per tutti gli europei

La **Commissione Europea**, con un comunicato stampa del 3 giugno 2021, ha proposto un quadro relativo a un'**identità digitale europea che sarà disponibile per tutti i cittadini, i residenti e le imprese dell'UE**.

I cittadini potranno dimostrare la propria identità e condividere documenti elettronici dai loro portafogli europei di identità digitale semplicemente premendo un tasto sul telefono.

Potranno accedere ai servizi online con la loro identificazione digitale nazionale, che sarà riconosciuta in tutta Europa.

Le piattaforme molto grandi saranno tenute ad accettare l'utilizzo dei portafogli europei di identità digitale su richiesta dell'utente, ad esempio per dimostrarne l'età.

L'utilizzo del portafoglio europeo di identità digitale sarà sempre a discrezione dell'utente.

In virtù del nuovo regolamento, gli Stati membri offriranno ai cittadini e alle imprese portafogli digitali in grado di collegare le loro identità digitali nazionali con la prova di altri attributi personali (ad esempio patente di guida, diplomi, conto bancario).

Se riconosciuti da uno Stato membro, tali portafogli potranno essere forniti da autorità pubbliche o da soggetti privati.

I nuovi portafogli europei di identità digitale consentiranno a tutti gli europei di accedere ai servizi online senza dover utilizzare metodi di identificazione privati o condividere inutilmente dati personali. Con questa soluzione avranno il pieno controllo dei dati che condividono.

L'identità digitale europea:

- **sarà disponibile per chiunque voglia utilizzarla:** tutti i cittadini, i residenti e le imprese dell'UE che desiderino avvalersi dell'identità digitale europea potranno farlo;
- **sarà di ampio utilizzo:** i portafogli europei di identità digitale potranno essere utilizzati ampiamente quale mezzo di identificazione degli utenti o per provare determinati attributi personali, allo scopo di accedere a servizi digitali sia pubblici che privati in tutta l'Unione;
- **permetterà agli utenti il controllo dei propri dati:** i portafogli europei di identità digitale consentiranno alle persone di scegliere quali aspetti relativi all'identità, ai dati e ai certificati condividere con terzi e di tenere traccia di tale condivisione. Il controllo degli utenti garantisce che siano condivise solo le informazioni che è necessario condividere.

Affinché diventi una realtà il prima possibile, la proposta è accompagnata da una raccomandazione. La Commissione invita gli Stati membri a predisporre un pacchetto di strumenti comuni **entro settembre 2022** e ad avviare immediatamente i necessari lavori preparatori.

Tale pacchetto di strumenti dovrebbe includere l'architettura tecnica, le norme e gli orientamenti sulle migliori pratiche.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

11. CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA' - Dall'Europa il nuovo programma 2021 - 2027

L'Europa lancia il **nuovo programma del Corpo Europeo di Solidarietà** che interesserà le annualità 2021 – 2027.

Il programma definisce le seguenti due sezioni di attività:

- la sezione «**Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali**»;
- la sezione «**Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari**» (Corpo volontario europeo di aiuto umanitario).

Con il **Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 202 del 8 giugno 2021) vengono stabiliti gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo dal 2021 al 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Con un bilancio di **oltre 1 miliardo di euro**, il nuovo Programma si propone di coinvolgere 270.000 giovani nei prossimi anni e pone un'enfasi ancora maggiore sull'**inclusione**, incoraggiando e facilitando la partecipazione dei giovani con minori opportunità.

All'insegna dello slogan "**The power of together – Di più, insieme**", il Corpo europeo di solidarietà punta a raggiungere un numero sempre maggiore di giovani in tutta Europa, garantendo loro di poter beneficiare delle opportunità offerte.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2021/888 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) IL GARANTE PRIVACY BLOCCA L'APP "MITIGA ITALIA"

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco provvisorio dei trattamenti dei dati personali nei confronti della Società che gestisce l'app "Mitiga Italia".

L'app era stata utilizzata per la prima volta il 19 maggio scorso per consentire l'ingresso alla finale di Coppa Italia degli spettatori in possesso di certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o lo stato di negatività dal Covid-19.

La misura si è resa necessaria essendo emersa la possibilità che l'app, nei prossimi giorni, potesse essere utilizzata per governare l'accesso a altri eventi e spettacoli o altre iniziative sportive.

Nel suo provvedimento il Garante ha sottolineato come **non esista al momento una valida base giuridica** per il trattamento di dati, anche particolarmente delicati come quelli di natura sanitaria, effettuato mediante l'app e finalizzato ad accertare la situazione "Covid free" di quanti partecipino ad avvenimenti sportivi nonché ad altre manifestazioni pubbliche o accedano a locali aperti al pubblico.

Il blocco ha effetto immediato e si protrarrà per il tempo necessario a consentire all'Autorità la definizione dell'istruttoria avviata.

LINK:

[Per accedere al provvedimento clicca qui.](#)

2) PRIVACY - DALLA COMMISSIONE UE LE CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO PER TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. 199 del 7 giugno 2021, la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati.

In particolare, le clausole si applicano al rapporto tra **titolari del trattamento e responsabili del trattamento** soggetti al GDPR e tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento soggetti al regolamento (UE) 2018/1725.

Questo al fine di assicurare un approccio coerente alla protezione dei dati personali in tutta l'Unione e la libera circolazione dei dati personali nell'UE.

I concetti di "titolare del trattamento" e di "responsabile del trattamento" hanno un ruolo cruciale nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.

Il **titolare del trattamento** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Ai fini del regolamento (UE) 2018/1725, per titolare del trattamento si intende l'istituzione o l'organo dell'Unione, la direzione generale o qualunque altra entità organizzativa che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Il **responsabile del trattamento** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

3) LA CONSOB MODIFICA IL REGOLAMENTO DELL'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021, la **delibera 26 maggio 2021, n. 21867** della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) recante le **modifiche al regolamento concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)**.

A distanza di cinque anni dalla istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie, la CONSOB, con la presente delibera, ha apportato una serie di modifiche al suo Regolamento - originariamente approvato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 - che sono principalmente volte a semplificare il procedimento davanti all'ACF e a migliorarne il funzionamento e prevedono alcune misure come l'allineamento della definizione di "intermediari" e l'estensione dell'ambito di operatività dell'ACF alle controversie relative alla violazione dell'obbligo di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave.

Le modifiche al Regolamento, messe a punto dopo una consultazione pubblica, entreranno in vigore dal 1° ottobre 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) ARTIGIANI E COMMERCianti - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI – NIENTE SANZIONI O INTERESSI

Con **circolare n. 85 del 10 giugno 2021**, l'INPS, facendo seguito al messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, con cui è stato disposto in via amministrativa, previo nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il **differimento al 20 agosto 2021** del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021, ha chiarito che, alla luce dell'articolo 47 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, ha previsto che il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 17 maggio 2021, può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, **sui versamenti suddetti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.**

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 85/2021 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 1° al 12 Giugno 2021)**

1) Legge 28 maggio 2021, n. 76: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 44/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2) Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77: Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 77/2021 clicca qui.](#)

3) CONSOB - Delibera 26 maggio 2021, n. 21867: Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – decreto 20 aprile 2021: Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile in agricoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 8 giugno 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 79/2021 clicca qui.](#)

6) Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 80/2021 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 12 Giugno 2021)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 199 del 7 giugno 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 202 del 8 giugno 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)